

Cartella senza avviso bonario valida se nasce da liquidazione

SINTESI OPERATIVA

La cartella emessa senza avviso bonario può essere valida quando l'ufficio riscuote soltanto imposte dichiarate e non versate: nell'ordinaria liquidazione, l'omissione è un'irregolarità e non annulla l'atto. L'avviso diventa invece rilevante se l'Amministrazione corregge dati, riduce crediti o disconosce detrazioni, perché la pretesa non coincide più con il dichiarato e il contribuente può contestare la lesione del contraddittorio. Va distinta l'invalidità dalla perdita della sanzione ridotta a un terzo del minimo, spesso la conseguenza pratica più importante.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La cartella di pagamento emessa senza il preventivo avviso bonario non è sempre nulla: la sua validità dipende interamente dalla natura dell'intervento dell'ufficio sulla dichiarazione. Quando l'Amministrazione si limita a riscuotere imposte già dichiarate e non versate, la comunicazione di irregolarità non è un passaggio obbligatorio e la sua omissione costituisce una semplice irregolarità, non un vizio invalidante. Il quadro cambia profondamente se l'ufficio ha rettificato dati, ridotto crediti o disconosciuto detrazioni: in quei casi l'avviso bonario serve a garantire il contraddittorio preventivo e la sua assenza può rendere la cartella impugnabile, anche se non sempre con effetto di nullità automatica. Il professionista deve quindi analizzare la causale del ruolo prima di imboccare qualsiasi strategia difensiva, verificando se la pretesa coincide con il dichiarato oppure introduce un elemento correttivo. Sul piano sanzionatorio, l'omessa comunicazione può privare il contribuente del beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo, profilo spesso più rilevante dell'invalidità formale dell'atto.

IL CASO ESAMINATO DAI GIUDICI TRIBUTARI

La vicenda nasce da una cartella di pagamento formata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Si tratta del controllo automatizzato sulle dichiarazioni, quello che l'Amministrazione utilizza per liquidare imposte, contributi, premi e rimborsi sulla base dei dati già disponibili.

Il contribuente contestava un punto preciso. Prima della cartella non aveva ricevuto la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario. Secondo la sua tesi, quella omissione gli aveva tolto la possibilità di pagare con la riduzione delle sanzioni.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, nella sentenza n. 447 del 6 febbraio 2026, ha respinto questa impostazione. Il ragionamento è lineare, almeno nella sua struttura: se l'ufficio non modifica la dichiarazione, ma si limita a riscuotere quanto il contribuente aveva già esposto, non serve un passaggio preventivo obbligatorio.

Detta in modo più diretto: se il debito nasce dalla dichiarazione stessa, non c'è molto da "chiarire". C'è un importo dichiarato. Manca il versamento. La cartella, in questa prospettiva, non introduce una pretesa nuova.

CARTELLA SENZA AVVISO BONARIO E CONTROLLO AUTOMATIZZATO

La parola chiave è **cartella senza avviso bonario**. Non va letta come una regola assoluta. Va collegata al tipo di anomalia rilevata.

L'art. 36-bis consente agli uffici di correggere errori materiali e di calcolo. Permette anche di ridurre crediti, deduzioni o detrazioni esposti in misura superiore a quella prevista. E consente di controllare la coerenza tra dichiarazione e versamenti.

Queste ipotesi non hanno tutte lo stesso peso. Un conto è il mancato pagamento di un saldo IRES già dichiarato. Altro conto è il disconoscimento di un credito, magari per un riporto ritenuto non corretto.

Nel primo caso l'ufficio prende atto di un debito già confessato nella dichiarazione. Nel secondo, invece, interviene su un elemento che può avere bisogno di spiegazioni. La difesa del contribuente cambia parecchio.

I QUANDO L'AVVISO DIVENTA NECESSARIO

Lo Statuto del contribuente, all'art. 6, comma 5, legge 212/2000, stabilisce una regola di buon senso giuridico. Prima dell'iscrizione a ruolo, se esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti.

Questa formula non copre ogni cartella. Copre le situazioni nelle quali il dato dichiarativo non parla da solo. Si pensi a un credito riportato da anni precedenti, a un versamento abbinato male, a una ritenuta indicata ma non immediatamente riconosciuta.

In simili casi l'avviso bonario non è un semplice favore procedurale. Serve a evitare un ruolo sbagliato. E soprattutto serve prima che la pretesa diventi cartella.

La Cassazione ha insistito più volte su questo passaggio. L'invito preventivo è necessario quando vengono rilevati errori o incertezze nella dichiarazione. Non lo è, invece, quando il ruolo recupera imposte dichiarate e poi non pagate.

I LA DIFFERENZA TRA 36-BIS E 36-TER

La distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale non è solo procedurale. Ha effetti diretti sulla validità della cartella.

Per il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, la Cassazione – da ultimo con l'ord. n. 7620 del 21 marzo 2024 – ha stabilito che la cartella è **nulla** se non è preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo. Questa comunicazione assolve a una funzione di garanzia: consente al contribuente di esibire documenti, fornire chiarimenti e contestare la rettifica prima che il debito diventi definitivo.

Per il controllo automatizzato ex art. 36-bis, invece, la disciplina è più sfumata. L'omissione della comunicazione preventiva non produce nullità automatica quando la pretesa deriva dal mero mancato versamento di quanto dichiarato. Quando invece emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – come la riduzione di un credito o il riconoscimento di una detrazione – la mancata comunicazione può rendere la cartella impugnabile, ma il contribuente deve anche dimostrare, attraverso la cosiddetta **prova di resistenza**, quali difese concrete avrebbe potuto far valere e come esse avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento.

Questo principio, consolidato in giurisprudenza, impedisce di trasformare ogni vizio procedimentale in una nullità automatica. La cartella non cade per il solo fatto che manca la comunicazione: occorre che l'omissione abbia leso in concreto le ragioni difensive del contribuente.

I LA DISTINZIONE CHE DECIDE LA DIFESA

Il professionista, quando riceve una cartella di questo tipo, deve evitare una scorciatoia pericolosa. Non basta dire: "manca l'avviso bonario, quindi la cartella è nulla". Questa frase, presa così, non regge.

La domanda tecnica è un'altra. L'ufficio ha rettificato un dato? Ha ridotto un credito? Ha disconosciuto una detrazione? Ha interpretato male un versamento? Oppure ha soltanto iscritto a ruolo somme già dichiarate?

Solo dopo questa verifica si capisce se la mancata comunicazione può diventare un motivo serio di ricorso. Diversamente, il rischio è impugnare una cartella con un motivo debole.

Un esempio aiuta. Una società indica in dichiarazione un saldo IVA di 18.000 euro e non lo versa. La cartella per quel saldo, interessi e sanzioni può arrivare anche senza avviso bonario, secondo l'orientamento prevalente. Non c'è una vera incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione ex art. 6, comma 5, L. 212/2000.

Scenario diverso. Una società espone un credito d'imposta e l'ufficio lo riduce per un errore nel riporto. Qui il contribuente potrebbe avere documenti, quietanze o dichiarazioni precedenti da mostrare. L'avviso, allora, non è un passag-



gio decorativo. E nel ricorso, oltre alla mancata comunicazione, va allegata la prova concreta di quali difese avrebbero potuto modificare l'esito.

IL NODO DELLE SANZIONI RIDOTTE

Il punto più delicato non riguarda solo la validità della cartella. Riguarda la perdita del beneficio sanzionatorio.

Per le somme dovute a seguito di controlli automatici, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 prevede che il pagamento entro il termine previsto dalla comunicazione consenta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. Dopo il D.Lgs. 108/2024, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario è passato da 30 a 60 giorni.

Questo incide sul costo effettivo. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento resta pari al 30%. La riduzione a un terzo del minimo porta il carico, in pratica, al 10%.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto la sanzione ordinaria al 25%. La riduzione a un terzo del minimo porta il carico all'8,33%. Numeri che sembrano piccoli, ma su debiti elevati pesano in modo significativo.

SITUAZIONE	AVVISO BONARIO	EFFETTO PRATICO
Imposte dichiarate e non versate	Di regola non necessario	La cartella può essere valida anche senza comunicazione preventiva
Errori materiali o dati da correggere	Può essere necessario	Va verificato se l'ufficio ha creato una pretesa diversa dalla dichiarazione; richiesta prova di resistenza
Credito ridotto o disconosciuto	Spesso decisivo	Il contribuente deve poter chiarire documenti e dati prima del ruolo; prova di resistenza necessaria
Controllo formale ex art. 36-ter	Obbligatorio a pena di nullità	L'esito del controllo va comunicato con i motivi della rettifica; la nullità è automatica (Cass. ord. n. 7620/2024)

LA LETTURA MENO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Un interprete più severo direbbe questo: l'avviso bonario non serve a costruire il diritto di difesa quando l'importo deriva dalla stessa dichiarazione. Serve, piuttosto, a prevenire errori futuri e a consentire una regolarizzazione anticipata.

Da questa prospettiva, la mancata comunicazione non travolge la cartella. Al massimo apre un problema diverso, cioè la possibilità di conservare lo sconto sulle sanzioni.

È una tesi dura per il contribuente. Però ha una coerenza interna. Se non esiste una rettifica, l'Amministrazione non deve spiegare ciò che il contribuente ha già dichiarato. Può procedere alla riscossione.

La debolezza di questa impostazione sta nel lato operativo. Se l'avviso non arriva, come fa il contribuente a fruire concretamente della riduzione? Deve pagare in misura ricalcolata? Deve chiedere uno sgravio? Deve impugnare solo le sanzioni?

Qui il sistema non appare perfettamente ordinato. Anzi, nella prassi può produrre contenzioso inutile.

LA POSIZIONE PIÙ GARANTISTA

La lettura più favorevole al contribuente non nega la validità della cartella in ogni caso. Sposta il tiro sulle sanzioni.

Se la comunicazione non è stata inviata, il contribuente non deve perdere automaticamente il beneficio previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997. In caso contrario, l'ufficio otterrebbe un effetto paradossale: omette un passaggio utile e il contribuente paga più sanzioni.

Alcune pronunce della Cassazione hanno valorizzato proprio questo profilo. L'omesso o irregolare invio della comunicazione può non annullare il ruolo, ma può giustificare la riduzione delle sanzioni dalla misura piena alla misura agevolata,

come confermato anche dalla massima di giustizia tributaria pubblicata nel marzo 2026.

Questa soluzione è più equilibrata. Non blocca la riscossione di imposte dichiarate. Però non scarica sul contribuente il costo di una comunicazione mai ricevuta.

I COSA CONTROLLARE QUANDO ARRIVA LA CARTELLA

La verifica deve partire dalla causale del ruolo. Occorre leggere il dettaglio degli addebiti, il periodo d'imposta, il codice tributo e la fonte della pretesa. Il riferimento normativo di partenza è sempre l'art. 6, comma 5, L. 212/2000: l'obbligo di comunicazione preventiva sorge quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Subito dopo va confrontata la cartella con la dichiarazione. Se gli importi coincidono con quanto dichiarato e non pagato, il motivo legato all'omesso avviso è debole. Resta da verificare il calcolo di sanzioni, interessi e termini di decadenza.

Se invece la cartella recepisce correzioni su crediti, riporti, detrazioni o deduzioni, il quadro cambia. In quel caso va ricostruito se esisteva una reale incertezza e, nell'ottica della prova di resistenza, quali difese concrete il contribuente avrebbe potuto opporre se avesse ricevuto la comunicazione. La mancata comunicazione può diventare un vizio spendibile solo se quella prova è sostenibile.

Attenzione anche ai pagamenti già effettuati. Non di rado il problema nasce da un F24 non abbinato correttamente, da un codice tributo errato o da un anno di riferimento compilato male. Qui la difesa non è astratta. È documentale.

I IL PAGAMENTO E LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Se il contribuente non ha ricevuto l'avviso bonario, il diritto alla riduzione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 non si estingue per il solo fatto che la comunicazione non è arrivata. La giurisprudenza prevalente riconosce che l'omissione dell'avviso costituisce una mera irregolarità la quale, pur non travolgendo il ruolo, non priva il contribuente della possibilità di accedere allo sconto sanzionatorio.

La via più praticabile, in assenza di una regola uniforme, dipende dal caso concreto. Pagare con sanzioni ridotte senza interlocuzione preventiva può esporre a residui iscritti a ruolo se l'agente della riscossione non recepisce il calcolo. Impugnare solo la parte sanzionatoria – attraverso ricorso o istanza di autotutela – resta spesso la strada più pulita, purché sia chiaro l'importo oggetto di contestazione e la base normativa della riduzione richiesta.

I UN ESEMPIO OPERATIVO

Si consideri una S.r.l. che presenta il modello Redditi indicando IRES a saldo per 40.000 euro. Per difficoltà finanziarie versa solo 25.000 euro. L'ufficio rileva il mancato versamento di 15.000 euro e iscrive a ruolo imposta, interessi e sanzione.

In questo caso la cartella si fonda su un dato già dichiarato. La difesa basata soltanto sulla mancata comunicazione di irregolarità ha poche chance: la pretesa non introduce elementi nuovi rispetto alla dichiarazione e non sorge alcuna incertezza ex art. 6, comma 5, L. 212/2000.

Cambia la risposta se la stessa S.r.l. aveva compensato un credito correttamente maturato, ma l'ufficio lo considera non spettante per un errore di lettura del quadro RU. Qui esiste uno spazio di chiarimento. L'avviso bonario avrebbe potuto evitare il ruolo. E nel ricorso, alla mancata comunicazione, il difensore deve affiancare la prova documentale del credito e la dimostrazione concreta che quei documenti avrebbero modificato la pretesa.

La differenza è tutta qui. Non conta il nome dell'atto. Conta la sostanza dell'intervento dell'ufficio.

I IL PUNTO CIECO DELLA DECISIONE

La decisione convince nella parte in cui distingue liquidazione e rettifica. Non ogni mancata comunicazione può diventare una nullità automatica della cartella.



Convince meno quando lascia in ombra l'effetto economico sulle sanzioni. Il contribuente che non riceve l'avviso perde, di fatto, una chance di definizione. E quella chance ha un valore preciso.

La linea più solida sembra questa: cartella valida, ma sanzioni da ricalcolare quando l'omesso invio dell'avviso ha impedito il pagamento agevolato ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997. Non sempre sarà così. Ma è il punto da presidiare nel ricorso o nell'istanza di autotutela.

La pratica, come spesso accade, richiede una doppia lettura. Prima si guarda la legittimità della pretesa. Poi si guarda il costo sanzionatorio. Fermarsi alla prima domanda può far perdere il vero margine di difesa.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (26/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO